

Acc. 21-05-1981

Accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

## Epigrafe

## Parti stipulanti

## Testo dell'accordo

---

### Acc. 21 maggio 1981

#### Accordo per gli autoferrotranvieri, internavigatori e autolinee in concessione

---

FEDERTRASPORTI

FENIT

ANAC

INTERSIND

e

Federazione sindacale unitaria autoferrotranvieri

CGIL, CISL, UIL

---

1) le parti si impegnano ad incontrarsi presso il Ministero del Lavoro il giorno 30 giugno 1981 per procedere alla definizione del testo unico del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell'art. 16 dell'accordo nazionale 12 marzo 1980 nonché per esaminare i problemi di applicazione degli artt. 8 (quota perequativa) e 12 (quota residua del trattamento di trasferta);

2) gli accordi integrativi aziendali sono prorogati al 31 marzo 1983;

3) a decorrere dal 1° giugno 1981 e sino alla scadenza del vigente contratto, sarà corrisposto a ciascun agente un importo di lire 30.000 mensili. Tale

importo non sarà considerato utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratto aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità. Tale importo, pertanto, non farà parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1980 e troverà definitiva collocazione nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale vigente;

4) a decorrere dal 1° giugno 1981 sarà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera di lire 570 per ogni effettiva giornata di prestazione.

Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;

5) a decorrere dal 1° giugno 1981 al personale viaggiante di macchina e di guida e al rimanente personale che presta servizio in turni avvicendati saranno corrisposte in aggiunta al trattamento di cui ai numeri 3) e 4):

a) un'indennità giornaliera di lire 500 per ogni effettiva giornata di prestazione. Tale indennità non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;

b) un'indennità di lire 5.000 per ogni effettiva giornata lavorata in domenica. Tale indennità non competerà qualora la prestazione domenicale coincida con il mancato riposo e non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità;

6) a tutto il personale in servizio alla data della stipula della presente intesa sarà corrisposta una somma una tantum di lire 100.000 pro capite. Tale somma non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà considerata utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratti aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità.